

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale

SUPPLEMENTO N. 1

MAGGIO 1984

Il Supplemento al « Notiziario della C.E.I. » è destinato a raccogliere documenti, note teologiche, informazioni che conservano l'autorevolezza dell'organismo o delle persone da cui provengono. Come tali, salvo contrarie indicazioni di riservatezza, possono essere pubblicati nei modi che i Vescovi riterranno opportuni.

Gli Istituti Secolari

Documento informativo

La Sacra Congregazione per i Religiosi e per gli Istituti Secolari ha trasmesso, con lettera 561/82 del 7 febbraio 1984, il presente documento informativo, curato dalla Sezione per gli Istituti Secolari e approvato dall'Assemblea plenaria nel maggio 1983.

Nell'inviare il documento alla Segreteria Generale della CEI la Sacra Congregazione sottolineava che esso « intende offrire le essenziali informazioni storiche, teologiche e giuridiche su questa forma di vita consacrata, affinché i singoli Vescovi possano rivolgere ad essa l'opportuna attenzione conoscendone meglio le caratteristiche ».

INTRODUZIONE

Nella Chiesa, dal 1947 hanno un loro posto quegli Istituti di vita consacrata che, per la loro nota distintiva, sono stati detti *secolari*: la Chiesa li ha riconosciuti e approvati, ed essi partecipano attivamente, secondo la vocazione propria, alla sua missione di sacramento universale di salvezza.

Paolo VI, nel discorso rivolto agli Istituti secolari in occasione del 30° anniversario della *Provida Mater*, tenendo presente la dottrina conciliare, ha detto che la Chiesa « ha una autentica *dimensione secolare*, inerente alla sua intima natura e missione, la cui radice affonda nel mistero del Verbo incarnato » (2.2.1972).

Ebbene: dentro questa Chiesa, immersa e dispersa tra i popoli, presente nel mondo e al mondo, gli Istituti secolari « appaiono come provvidi strumenti per incarnare questo spirito e trasmetterlo alla Chiesa intera » (*ibid.*).

Nella radicalità della *sequela Christi*, vivendo e professando i consigli evangelici, « la secolarità consacrata esprime e realizza in maniera privilegiata *l'unione armoniosa* della edificazione del Regno di Dio e della costruzione della città temporale, l'annuncio esplicito di Gesù nella evangelizzazione e le esigenze cristiane della promozione umana integrale »¹.

Attraverso la fisionomia propria di ogni istituto, è da questa comune caratteristica — unione di consacrazione e di secolarità — che sono definiti, nella Chiesa, gli Istituti secolari.

Per offrire una sufficiente *informazione* su di essi, nelle pagine che seguono vengono esposti alcuni dati storici, una riflessione teologica, e gli elementi giuridici essenziali.

PARTE I

PRESENTAZIONE STORICA

Gli Istituti secolari rispondono a una visione ecclesiale messa in evidenza dal Concilio Vaticano II. Lo dice autorevolmente il Papa Paolo VI: « Gli Istituti secolari vanno inquadrati nella prospettiva in cui il Concilio Vaticano II ha presentato la Chiesa, come una realtà viva, visibile e spirituale insieme (cfr. *LG*, n. 8), che vive e si sviluppa nella storia (cfr. *ibid.*)...

« Non si può non vedere la profonda e provvidenziale coincidenza tra il carisma degli Istituti secolari e quella che è stata una delle linee più importanti e più chiare del Concilio: la presenza della Chiesa nel mondo. In effetti, la Chiesa ha fortemente accentuato i diversi

aspetti della sua relazione al mondo: ha chiaramente ribadito che fa parte del mondo, che è destinata a servirlo, che di esso dev'essere anima e fermento, perché chiamata a santificarlo e a consacrarlo e a riflettere su di esso i valori supremi della giustizia, dell'amore e della pace » (2.2.1972).

Queste parole non solo costituiscono un autorevole riconoscimento programmatico anche degli Istituti secolari, ma offrono una chiave di lettura della loro storia, presentata qui di seguito in forma sintetica.

1. - Prima della « Provida Mater » (1947)

Esiste una pre-istoria degli Istituti secolari, in quanto ci furono già in passato dei tentativi di costituire associazioni simili agli attuali Istituti secolari; una certa approvazione a queste associazioni la diede il decreto *Ecclesia catholica* (11 agosto 1889), il quale tuttavia ammetteva per esse soltanto una consacrazione privata.

Fu soprattutto nel periodo dal 1920 al 1940 che, nelle varie parti del mondo, l'azione dello Spirito suscitò diversi gruppi di persone, che sentivano l'ideale di donarsi incondizionatamente a Dio rimanendo nel mondo ad operare all'interno di esso per l'avvento del Regno di Cristo.

Il Magistero della Chiesa si rese sensibile al diffondersi di questo ideale, che verso il 1940 trovò modo di precisarsi anche in incontri di alcuni di quei gruppi.

Il Papa Pio XII fece approfondire l'intero problema, e a conclusione di un ampio studio promulgò la costituzione apostolica *Provida Mater*.

2. - Dalla « Provida Mater » al Concilio Vaticano II

I documenti che diedero riconoscimento alle associazioni che nel 1947 furono denominate « istituti secolari » sono: *Provida Mater*: costituzione apostolica che contiene una *lex peculiaris*, 2 febbraio 1947; *Primo Feliciter*: lettera *Motu proprio*, 12 marzo 1948; *Cum sanctissimus*: istruzione della Sacra Congregazione dei Religiosi, 18 marzo 1948.

Complementari tra di loro, questi documenti contengono sia riflessioni dottrinali sia norme giuridiche, con elementi già chiari e sufficienti per una definizione dei nuovi istituti.

Questi peraltro presentavano non poche differenze tra loro, in particolare a motivo della diversa finalità apostolica:

— per alcuni, essa era quella di una presenza nell'ambiente sociale per una testimonianza personale, per un impegno personale di orientare a Dio le realtà terrene (istituti di « penetrazione »);

— per altri, essa era quella di un apostolato più esplicito e senza escludere l'aspetto comunitario, anche con diretto impegno operativo ecclesiale o assistenziale (istituti di « collaborazione »).

La distinzione tuttavia non era sempre così netta, tanto è vero che un medesimo Istituto poteva avere ambedue le finalità.

3. - L'insegnamento del Concilio Vaticano II

a) Nei documenti conciliari, gli Istituti secolari sono esplicitamente menzionati poche volte, e l'unico testo ad essi dedicato *ex professo* è il n. 11 di *Perfectae caritatis*.

In questo testo sono, in sintesi, richiamate le caratteristiche essenziali, così da confermarle con l'autorità del Concilio. Infatti vi si dice che:

— gli Istituti secolari non sono istituti religiosi: questa definizione in negativo impone di evitare la confusione tra i due: gli Istituti secolari non sono una forma moderna di vita religiosa, ma sono una vocazione e una forma di vita originali;

— essi richiedono *veram et completam consiliorum evangelicorum professionem*: non sono quindi riducibili ad associazioni o movimenti che, per una risposta alla grazia battesimale, pur vivendo lo spirito dei consigli evangelici, non li professano in modo ecclesialmente riconosciuto;

— in questa professione, la Chiesa segna i membri degli Istituti secolari con la consacrazione che viene da Dio, al quale intendono dedicarsi totalmente nella perfetta carità;

— la medesima professione avviene *in saeculo*, nel mondo, nella vita secolare: questo elemento qualifica intimamente il contenuto dei consigli evangelici e ne determina le modalità di attuazione;

— per questo la « propria e peculiare indole » di questi istituti è quella *secolare*;

— infine e di conseguenza, solo la fedeltà a questa fisionomia potrà permettere loro di esercitare quell'apostolato *ad quem exercendum orta sunt*; cioè l'apostolato che li qualifica per la sua finalità e che deve essere in *saeculo ac veluti ex saeculo*: nel mondo, nella vita secolare, e a partire dal di dentro del mondo².

Merita particolare attenzione, nel numero II di *Perfectae caritatis*, la raccomandazione di una accurata formazione *in rebus divinis et humanis*, perché questa vocazione è in realtà molto impegnativa.

b) Nella dottrina del Concilio Vaticano II gli Istituti secolari hanno trovato molte conferme della loro intuizione fondamentale e molte direttive programmatiche specifiche.

Tra le conferme: l'affermazione della vocazione universale alla santità, della dignità e responsabilità dei laici nella Chiesa, e soprattutto che *laicis indoles saecularis propria et peculiaris est*³.

Tra le direttive programmatiche specifiche: l'insegnamento della *Gaudium et spes* circa il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, e il compito di essere presenti nelle realtà terrene con rispetto e sincerità, operandovi per il loro orientamento a Dio.

c) In sintesi: dal Concilio Vaticano II gli Istituti secolari hanno avuto elementi sia per approfondire la loro realtà teologica (consacrazione nella e della secolarità), sia per chiarire la loro linea di azione (la santificazione dei loro membri e la presenza trasformatrice nel mondo).

Con la costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* (15 agosto 1967), in applicazione del Concilio, la Sacra Congregazione cambia denominazione: *pro Religiosis et Institutis saecularibus*. E' un ulteriore riconoscimento della dignità degli Istituti secolari e della loro distinzione netta da quelli religiosi. Questo ha comportato nella Sacra Congregazione la costituzione di due Sezioni (mentre precedentemente per gli istituti secolari operava un « ufficio »), con due Sottosegretari, con distinte e autonome competenze sotto la guida di un unico Prefetto e un unico Segretario.

4. - Dopo il Concilio Vaticano II

La riflessione sugli istituti secolari si è arricchita per i contributi che sono venuti da due gruppi di occasioni, in un certo senso integrantisi tra loro: la prima occasione, di tipo esistenziale, è data dai periodici incontri tra gli Istituti stessi; la seconda, di tipo dottrinale, è costituita soprattutto dai discorsi che i Papi hanno loro rivolto. La Sacra Congregazione da parte sua è intervenuta con chiarimenti e riflessioni.

A) *Incontri tra Istituti*

Convegni di studio erano già stati promossi in precedenza, ma nel 1970 fu convocato il primo Convegno internazionale, con la partecipazione di quasi tutti gli Istituti secolari legittimamente eretti.

Questo convegno espresse anche una commissione che doveva studiare e proporre lo statuto di una Conferenza Mondiale degli Istituti secolari (C.M.I.S.), statuto che fu approvato dalla Sacra Congregazione, la quale riconobbe ufficialmente la Conferenza con apposito decreto (23 maggio 1974).

Dopo il 1970, i Responsabili degli Istituti secolari si ritrovarono in assemblea nel 1972 e successivamente, con scadenza quadriennale, nel 1976 e nel 1980. E' già programmata l'assemblea del 1984.

Questi incontri hanno avuto il merito di trattare argomenti di diretto interesse per gli Istituti, come: i consigli evangelici, l'orazione secolare, l'evangelizzazione come contributo a « cambiare il mondo dal di dentro ».

Ma hanno avuto anche, e soprattutto, il merito di raccogliere gli Istituti tra di loro sia per mettere in comune una esperienza sia per un aperto e sincero confronto.

Il confronto era molto opportuno perché:

— accanto a Istituti di finalità apostolica totalmente secolare (*operanti in saeculo et ex saeculo*), ce n'erano altri con attività istituzionali anche intra-ecclesiali (ad es. catechesi);

— accanto ad Istituti che prevedevano l'impegno apostolico attraverso una testimonianza personale, altri assumevano opere o compiti da portare avanti come impegno comunitario;

— accanto alla maggioranza di Istituti laicali, i quali definivano la secolarità come caratteristica propria dei laici, c'erano Istituti clericali o misti che davano rilievo alla secolarità della Chiesa nel suo insieme;

— con Istituti clericali che vedevano necessaria alla loro secolarità la presenza nel presbiterio locale e quindi l'incardinazione nella diocesi, altri avevano ottenuto l'incardinazione in proprio.

Mediante i successivi incontri, che si sono ripetuti anche a livello nazionale e, in America Latina e in Asia, a livello continentale, la conoscenza vicendevole ha portato gli Istituti ad accettare le diversità (il così detto « pluralismo »), ma con l'esigenza di chiarire i limiti di questa stessa diversità.

Gli incontri quindi hanno aiutato gli Istituti a capire meglio se stessi (come categoria, e anche come singoli istituti), a correggere alcune incertezze, e a favorire la ricerca comune.

B) *Discorsi dei Papi*

Già Pio XII aveva parlato a singoli Istituti secolari, e ne aveva trattato in discorsi sulla vita di perfezione. Ma quando gli Istituti cominciarono i loro convegni o assemblee mondiali, ad ogni incontro sentirono la parola del Papa: Paolo VI nel 1970, '72, '76; Giovanni Paolo II nel 1980. A queste allocuzioni, vanno aggiunte quelle pronunciate da Paolo VI nel XXV e nel XXX di *Provida Mater* (2 febbraio 1972 e '77).

Discorsi densi di dottrina, che aiutano a definire meglio la identità degli istituti secolari. Tra i molti insegnamenti, sia sufficiente richiamare qui alcune affermazioni:

a) C'è coincidenza tra il carisma degli Istituti secolari e la linea conciliare della presenza della Chiesa nel mondo: « essi debbono essere testimoni specializzati, esemplari, della disposizione e della missione della Chiesa nel mondo »⁴.

Questo esige una forte tensione verso la santità, e una presenza nel mondo che prenda sul serio l'ordine naturale per poter lavorare per il suo perfezionamento e per la sua santificazione.

b) La vita di consacrazione a Dio, e in concreto la vita secondo i consigli evangelici, deve essere sì una testimonianza dell'aldilà, ma diventando proposta ed esemplarità per tutti: « I consigli evangelici acquistano un significato nuovo, di speciale attualità nel tempo presente »⁵ e la loro forza viene immessa « in mezzo ai valori umani e temporali »⁶.

c) Ne consegue che la secolarità, la quale indica l'inserzione di questi Istituti nel mondo, « non rappresenta solo una condizione sociologica, un fatto esterno, sì bene un atteggiamento »⁷, una presa di coscienza: « La vostra condizione esistenziale e sociologica diventa vostra realtà teologica, è la vostra via per realizzare e testimoniare la salvezza »⁸.

d) Nello stesso tempo la consacrazione negli Istituti secolari deve essere tanto autentica da rendere vero che « è nell'intimo dei vostri cuori che il mondo viene consacrato a Dio »⁹; da rendere possibile « orientare esplicitamente le cose umane secondo le beatitudini evangeliche »¹⁰. Essa « deve impregnare tutta la vita e tutte le attività quotidiane »¹¹. Non è, quindi, una strada facile: « E' un camminare difficile, da alpinisti dello spirito »¹².

e) Gli Istituti secolari appartengono alla Chiesa « al titolo speciale di consacrati secolari »¹³ e « la Chiesa ha bisogno della loro testimonianza »¹⁴, e « attende molto » da essi¹⁵. Essi devono « coltivare e incrementare, avere a cuore sempre e soprattutto la comunione ecclesiale »¹⁶.

f) La missione a cui gli Istituti secolari sono chiamati è quella di « cambiare il mondo dal di dentro »¹⁷, diventandone il fermento vivificante.

C) *Interventi della Sacra Congregazione*

In questo periodo anche la Sacra Congregazione si è fatta presente all'insieme degli Istituti secolari con i suoi interventi.

Gli Em.mi Prefetti Card. Antoniutti e Card. Pironio hanno rivolto agli Istituti, in diverse occasioni, discorsi e messaggi; e il Dicastero ha loro trasmesso dei contributi di riflessione, e in particolare i quattro seguenti:

a) *Riflessioni sugli Istituti secolari* (1976). Si tratta di uno studio elaborato da una speciale Commissione, costituita da Paolo VI nel 1970. Lo si può definire un « documento di lavoro », in quanto offre molti elementi chiarificatori, ma senza l'intenzione di dire l'ultima parola.

E' suddiviso in due sezioni. La prima, più sintetica, contiene alcune affermazioni teologiche di principio, utili per capire il valore della secolarità consacrata. La seconda sezione, più estesa, descrive gli Istituti secolari a partire dalla loro esperienza, e tocca anche aspetti giuridici.

b) *Le persone sposate e gli Istituti secolari* (1976). Gli Istituti vengono informati circa una riflessione fatta all'interno della Sacra Congregazione. Si riconferma che il consiglio evangelico della castità nel celibato è un elemento essenziale della vita consacrata in un istituto secolare; viene esposta la possibilità dell'appartenenza di persone sposate come membri in senso largo, e si auspica il sorgere di associazioni apposite.

c) *La formazione negli Istituti secolari* (1980). Per offrire un aiuto in ordine al grave impegno della formazione dei membri degli Istituti secolari, è stato preparato questo documento. Esso contiene dei richiami di principio, ma suggerisce anche delle linee concrete, tratte dall'esperienza.

d) *Gli Istituti secolari e i consigli evangelici* (1981). E' una lettera circolare, con la quale si richiama il magistero della Chiesa circa l'essenzialità dei consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, e circa la necessità di determinare il vincolo sacro con il quale essi vengono assunti, il loro contenuto e le modalità di attuazione, perché siano confacenti alla condizione di secolarità.

5. - Il nuovo Codice di diritto canonico (1983)

Una fase nuova si apre con la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico, il quale contiene anche per gli Istituti secolari una legislazione sistematica e aggiornata. Ne tratta nel libro II, nella sezione dedicata agli Istituti di vita consacrata.

Gli elementi principali della normativa giuridica data dal Codice vengono presentati più sotto, dopo un richiamo dei fondamenti teologici che si sono progressivamente delineati o precisati lungo la breve storia degli Istituti secolari.

PARTE II

FONDAMENTI TEOLOGICI

La teologia degli Istituti secolari trova notevoli indicazioni già nei documenti pontifici *Provida Mater* e *Primo feliciter*, poi ampliate ed approfondite dalla dottrina conciliare e dall'insegnamento dei Sommi Pontefici.

Vari contributi di studio sono venuti anche da parte di specialisti; eppure si deve dire che la ricerca teologica non è ancora esaurita.

Pertanto viene qui fatto un semplice richiamo degli aspetti fondamentali di questa teologia, riportando sostanzialmente lo studio elaborato da una speciale Commissione e reso pubblico nel 1976 con il consenso di Paolo VI.

1. - Il mondo come « secolo »

Dio per amore ha creato il mondo con l'uomo a suo centro e vertice, e ha pronunciato il suo giudizio sopra le realtà create: *valde bona* (*Gen* 1, 31). All'uomo, fatto nel Verbo a immagine e somiglianza di Dio e chiamato a vivere in Cristo nella vita intima di Dio, è affidato il compito di condurre attraverso la sapienza e l'azione tutte le realtà al raggiungimento di questo suo ultimo fine. La sorte del mondo è dunque legata a quella dell'uomo, e pertanto la parola mondo viene a designare « la famiglia umana con l'universalità delle cose entro la quale essa vive » (*GS*, n. 2), sulle quali essa opera.

Di conseguenza il mondo è coinvolto nella caduta iniziale dell'uomo e « sottomesso alla caducità » (*Rm* 8, 20); ma lo è anche nella sua Redenzione compiuta da Cristo, Salvatore dell'uomo che viene da Lui reso, per grazia, figlio di Dio e nuovamente capace — in quanto partecipe della Sua Passione e Risurrezione — di vivere ed operare nel mondo secondo il disegno di Dio, a lode della Sua gloria (cf. *Ef.* 1, 6 e 12-14).

E' nella luce della Rivelazione che il mondo appare come « saeculum ». Il *secolo* è il mondo presente risultante dalla caduta iniziale dell'uomo, « questo mondo » (*I Cor* 7, 31), sottoposto al regno del peccato e della morte, che deve prendere fine, ed è contrapposto alla « nuova era » (aion), alla vita eterna inaugurata dalla Morte e dalla Resurrezione di Cristo. Questo mondo conserva la bontà, verità e ordine essenziale, che gli provengono dalla sua condizione di creatura (cf. *GS*, n. 36); tuttavia intaccato dal peccato, non può salvarsi da sé, ma è chiamato alla salvezza apportata da Cristo (cf. *GS*, nn. 2, 13, 37, 39), la quale si compie nella partecipazione al Mistero Pasquale degli uomini rigenerati nella fede e nel battesimo e incorporati nella Chiesa.

Tale salvezza si attua nella storia umana e la penetra della sua luce e forza; essa allarga la sua azione a tutti i valori del creato per discernarli e sottrarli all'ambiguità loro propria dopo il peccato (cf. *GS*, n. 4), in vista di riassumerli alla nuova libertà dei figli di Dio (cf. *Rm* 8, 21).

2. - Nuovo rapporto del battezzato col mondo

La Chiesa, società degli uomini rinati in Cristo per la vita eterna, è perciò il sacramento del rinnovamento del mondo che sarà definitivamente compiuto dalla potenza del Signore nella consumazione del

« secolo » con la distruzione di ogni potenza del demonio, del peccato e della morte, e la sudditanza di ogni cosa a Lui e al Padre (cfr. *I Cor* 15, 20-28). Per Cristo, nella Chiesa, gli uomini segnati e animati dallo Spirito Santo, sono costituiti in un « sacerdozio regale » (*I Pt* 2, 9) in cui offrono se stessi, la loro attività e il mondo alla gloria del Padre (cfr. *LG* n. 34).

Dal Battesimo risulta quindi per ogni cristiano un nuovo rapporto al mondo. Con tutti gli uomini di buona volontà, lui pure è impegnato nel compito di edificare il mondo e di contribuire al bene dell'umanità, operando secondo la legittima autonomia delle realtà terrene (cf. *GS*, nn. 34 e 36). Il nuovo rapporto al mondo infatti nulla toglie all'ordine naturale e, se comporta una rottura con il mondo in quanto realtà opposta alla vita della grazia e all'attesa del Regno eterno, allo stesso tempo comporta la volontà di operare nella carità di Cristo per la salvezza del mondo, cioè per condurre gli uomini alla vita della fede e per riordinare in quanto possibile le realtà temporali secondo il disegno di Dio, affinché esse servano alla crescita dell'uomo nella grazia per la vita eterna (cf. *AA*, n. 7).

E' vivendo questo rapporto nuovo al mondo che i battezzati cooperano in Cristo alla sua redenzione. Quindi la secolarità di un battezzato, vista come esistenza in questo mondo e partecipazione alle sue varie attività, può essere intesa soltanto nel quadro di questo rapporto essenziale, qualunque sia la sua forma concreta.

3. - Diversità nel vivere concretamente il rapporto al mondo

Tutti vivono questo essenziale rapporto al mondo e devono tendere alla santità che è partecipazione della vita divina nella carità (cf. *LG*, n. 40). Ma Dio distribuisce i suoi doni a ciascuno « secondo la misura del dono di Cristo » (*Ef.* 4, 7).

Dio infatti è sovraneamente libero nella distribuzione dei suoi doni. Lo Spirito di Dio nella sua libera iniziativa li distribuisce « a ciascuno come vuole » (*I Cor* 12, 11), avendo in vista il bene delle singole persone ma, al tempo stesso, quello complessivo di tutta la Chiesa e dell'umanità intera.

E' proprio a motivo di tale ricchezza di doni che l'unità fondamentale del Corpo Mistico, che è la Chiesa, si manifesta nella diversità complementare dei suoi membri, viventi ed operanti sotto l'azione dello Spirito di Cristo, per l'edificazione del suo Corpo.

L'universale vocazione alla santità nella Chiesa è coltivata infatti nei vari generi di vita e nelle varie funzioni (cf. *LG*, n. 41), secondo le molteplici vocazioni specifiche. Queste diverse vocazioni il Signore le accompagna con quei doni che rendono capaci a viverle, ed esse, incontrandosi con la libera risposta delle persone, suscitano modi diversi di realizzazione. Diversi allora diventano anche i modi in cui i cristiani attuano il loro rapporto battesimale con il mondo.

4. - La sequela di Cristo nella pratica dei consigli evangelici

La sequela di Cristo importa per ogni cristiano una preferenza assoluta per lui, se occorre fino al martirio (cf. *LG*, n. 42). Cristo però invita alcuni tra i suoi fedeli a seguirlo incondizionatamente per dedicarsi totalmente a lui e alla venuta del Regno dei cieli. E' una chiamata ad un atto irrevocabile, il quale comporta la donazione totale di sé alla persona di Cristo per condividere la sua vita, la sua missione, la sua sorte, e, come condizione, la rinuncia di sé, alla vita coniugale e ai beni materiali.

Tale rinuncia è vissuta da parte di questi chiamati come condizione per aderire senza ostacolo all'Amore assoluto che li incontra nel Cristo, così da permettere loro di entrare più intimamente nel movimento di questo Amore verso la creazione: « Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito » (*Jo* 3, 16), perché per mezzo di lui il mondo venga salvato. Una tale decisione, a motivo della sua totalità e definitività rispondenti alle esigenze dell'amore, riveste il carattere di un voto di fedeltà assoluta a Cristo. Essa suppone evidentemente la premessa battesimale di vivere come un fedele di Cristo, ma se ne distingue perfezionandola.

Per il suo contenuto, questa decisione radicalizza il rapporto del battezzato al mondo, in quanto la rinuncia al modo comune di « usare di questo mondo » ne attesta il valore relativo e provvisorio e preannuncia l'avvento del Regno escatologico (cf *I Cor* 8, 31).

Nella Chiesa, il contenuto di questa donazione si è esplicitato nella pratica dei consigli evangelici (castità consacrata, povertà, obbedienza), vissuta in forme concrete svariate, spontanee o istituzionalizzate. La diversità di tali forme è dovuta alla diversa modalità di operare con Cristo alla salvezza del mondo, che può andare dalla separazione effettiva propria di certe forme di vita religiosa, fino a quella che è la presenza tipica dei membri degli Istituti secolari.

La presenza di questi ultimi in mezzo al mondo significa una vocazione speciale ad una presenza salvifica, che si esercita nella testimonianza resa a Cristo e in una attività mirante a riordinare le cose temporali secondo il disegno di Dio. In ordine a questa attività, la professione dei consigli evangelici riveste uno speciale significato di liberazione dagli ostacoli (orgoglio, cupidigia) che impediscono di vedere e attuare l'ordine voluto da Dio.

5. - Ecclesialità della professione dei consigli evangelici - Consacrazione

Ogni chiamata alla sequela di Cristo è chiamata alla comunione di vita in Lui e nella Chiesa.

Pertanto la pratica e la professione dei consigli evangelici nella Chiesa si sono attuate non solo in modo individuale, ma inserendosi in

comunità suscitate dallo Spirito Santo mediante il carisma dei fondatori.

Tali comunità sono intimamente collegate alla vita della Chiesa animata dallo Spirito Santo e pertanto affidate al discernimento e al giudizio della Gerarchia che ne verifica il carisma, le ammette, le approva e le invia riconoscendo la loro missione di cooperare alla edificazione del Regno di Dio.

Il dono totale e definitivo a Cristo compiuto dai membri di questi Istituti viene quindi ricevuto a nome della Chiesa rappresentante di Cristo, e nella forma da essa approvata, dalle autorità in essa costituite, in modo da creare un vincolo sacro (cf. *LG*, n. 44). Infatti, accettando la donazione di una persona, la Chiesa la segna a nome di Dio con una speciale consacrazione come appartenente esclusivamente a Cristo e alla sua opera di salvezza.

Nel Battesimo c'è la consacrazione sacramentale e fondamentale dell'uomo, ma essa può essere vissuta poi in modo più o meno « profondo e intimo ». La ferma decisione di rispondere alla speciale chiamata di Cristo, consegnandogli totalmente la propria esistenza libera e rinunciando a tutto ciò che nel mondo può creare impedimento ad una tale donazione esclusiva, offre materia per la suddetta nuova consacrazione (cf. *LG*, n. 44), la quale « radicata nella consacrazione battesimale, la esprime più pienamente » (*PC*, n. 5). Essa è opera di Dio che chiama la persona, la riserva a sé mediante il ministero della Chiesa, e la assiste con grazie particolari che la aiutano ad essere fedele.

La consacrazione dei membri degli Istituti secolari non ha il carattere di una messa a parte resa visibile da segni esterni, ma possiede tuttavia il carattere essenziale di impegno totale per Cristo in una determinata comunità ecclesiale, con la quale si contrae un legame mutuo e stabile e della quale si partecipa il carisma. Ne deriva una particolare conseguenza circa il modo di concepire l'obbedienza negli Istituti secolari: essa comporta non solo la ricerca personale o in gruppo della volontà di Dio nell'assumere gli impegni propri di una vita secolare, ma anche la libera accettazione della mediazione della Chiesa e della comunità attraverso i suoi Responsabili nell'ambito delle norme costitutive dei singoli Istituti.

6. - La « secolarità » degli Istituti secolari

La *sequela Christi* nella pratica dei consigli evangelici ha fatto sì che venisse a costituirsi nella Chiesa uno stato di vita caratterizzato da un certo « abbandono del secolo »: la vita religiosa. Tale stato è venuto quindi a distinguersi da quello dei fedeli rimanenti nelle condizioni e attività del mondo, i quali vengono perciò chiamati secolari.

Avendo poi riconosciuto nuovi Istituti in cui i consigli evangelici vengono pienamente professati da fedelei rimanenti nel mondo e im-

pegnati nelle sue attività per operare dal di dentro (*in saeculo ac veluti ex saeculo*) alla sua salvezza, la Chiesa li ha chiamati Istituti secolari.

Nel qualificativo di secolare attribuito a questi Istituti c'è un significato che si potrebbe dire « negativo »: essi non sono religiosi (cf. *PC*, n. 11), né si deve applicare ad essi la legislazione o la procedura proprie dei religiosi.

Ma il significato che veramente importa e che li definisce nella loro vocazione specifica: è quello « positivo »: la secolarità sta ad indicare sia una condizione sociologica — il rimanere nel mondo, — sia un atteggiamento di impegno apostolico con attenzione ai valori delle realtà terrene e a partire da essi, allo scopo di permearli di spirito evangelico.

Tale impegno viene vissuto in modalità diverse dai laici e dai sacerdoti. I primi infatti hanno come nota peculiare, caratterizzante la stessa loro evangelizzazione e testimonianza della fede in parole e opere, quella di « cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio » (*LG*, n. 31). I sacerdoti, invece, — salvo in casi eccezionali (cf. *LG*, n. 31, *PO*, n. 8) — non esercitano questa responsabilità verso il mondo con un'azione diretta e immediata nell'ordine temporale, ma con la loro azione ministeriale e mediante il loro ruolo di educatori alla fede (cf. *PO*, n. 6): è questo il mezzo più alto per contribuire a far sì che il mondo si perfezioni costantemente secondo l'ordine e il significato della creazione¹⁸, e per dare ai laici « gli aiuti morali e spirituali affinché l'ordine temporale venga instaurato in Cristo » (*AA*, n. 7).

Ora se a motivo della consacrazione gli Istituti secolari vengono annoverati tra gli Istituti di vita consacrata, la caratteristica della secolarità li contraddistingue da ogni altra forma di Istituti.

La fusione in una medesima vocazione della consacrazione e dell'impegno secolare conferisce ad entrambi gli elementi una nota originale. La piena professione dei consigli evangelici fa sì che la più intima unione a Cristo renda particolarmente fecondo l'apostolato nel mondo. L'impegno secolare dona alla professione stessa dei consigli una modalità speciale, e la stimola verso una sempre maggiore autenticità evangelica.

PARTE III

NORMATIVA GIURIDICA

La normativa giuridica degli Istituti secolari era contenuta nella costituzione apostolica *Provida Mater*, nel motu proprio *Primo feliciter*, nell'Istruzione della Sacra Congregazione dei Religiosi *Cum Sanctissimus*. La stessa Sacra Congregazione era autorizzata ad emanare nuo-

ve norme per gli Istituti secolari « secondo la necessità lo richieda o l'esperienza suggerisca » (PM 11, § 2-2°).

Il nuovo Codice di diritto canonico mentre le abroga, riprende ed aggiorna le norme precedenti, ed offre un quadro legislativo sistematico, in sé completo, frutto anche dell'esperienza di questi anni e della dottrina del Concilio Vaticano II.

Questa normativa codificata viene qui esposta nei suoi elementi essenziali.

1. - Istituti di vita consacrata (Liber II, Pars III, Sectio I)

La collocazione degli Istituti secolari nel Codice è di per sé significativa e importante, perché sta a dimostrare che esso fa proprie due affermazioni del Concilio (PC, n. 11), contenute già nei documenti precedenti:

a) gli Istituti secolari sono veramente e pienamente istituti di vita consacrata: e il codice ne parla nella sezione *De institutis vitae consecratae*;

b) ma essi non sono religiosi: e il Codice pone i due tipi di istituti sotto due titoli distinti: II - *De institutis religiosis*, III - *De institutis saecularibus*.

Ne consegue che non si deve più fare la identificazione, purtroppo finora abbastanza generalizzata, di « vita consacrata » con « vita religiosa ». Il titolo I - *Normae communes* offre nei cann. 573-578 una descrizione della vita consacrata, che da una parte non è sufficiente a definire la vita religiosa, perché questa comporta altri elementi (cf. can. 607); e d'altra parte ne è più ampia, perché il valore della consacrazione, che sigilla la dedizione totale a Dio con la sua *sequela Christi* e la sua dimensione ecclesiale, compete anche agli Istituti secolari.

Così pure la definizione dei tre consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza (cf. cann. 599-601) conviene totalmente agli Istituti secolari, anche se le applicazioni concrete devono essere conformi alla loro natura propria (cf. can. 598).

Quanto agli altri punti trattati nel titolo I, essi riguardano soprattutto aspetti di procedura. Si può notare, tra altre cose, che il riconoscimento diocesano anche di un Istituto secolare richiede l'intervento della Sede Apostolica (can. 579; cf. cann. 583-584). Questo, perché l'Istituto secolare non costituisce uno stato transitorio ad altre forme canoniche, come potevano essere le Pie Unioni o Associazioni del codice precedente, ma è un vero e proprio istituto di vita consacrata, che si può erigere come tale soltanto se ne ha tutte le caratteristiche, ed offre già sufficiente garanzia di solidità spirituale, apostolica, e anche numerica.

Per tornare all'affermazione di principio: anche gli Istituti secolari hanno dunque una vera e propria vita di consacrazione. Il fatto poi che ad essi sia dedicato un titolo a parte, con norme proprie, è significativo di una netta distinzione da ogni altro genere di istituti.

2. - Vocazione originale: indole secolare (cann. 710-711)

La vocazione in un Istituto secolare domanda che la santificazione o perfezione della carità sia perseguita vivendo le esigenze evangeliche « in saeculo » (can. 710) « in ordinariis mundi condicionibus » (can. 714); e che l'impegno a cooperare alla salvezza del mondo avvenga « praesertim ab intus » (can. 710), « ad instar fermenti » e, per i laici, non solo « in saeculo » ma anche « ex saeculo » (can. 713, § 1-2).

Queste ripetute precisazioni sul modo specifico di vivere la radicalità evangelica dimostrano che la vita consacrata di questi istituti è connotata propriamente dall'indole secolare, così che la coesistenzialità e inseparabilità di secolarità e consacrazione fanno di questa vocazione una forma originale e tipica di *sequela Christi*: « La vostra è una forma di consacrazione nuova e originale, suggerita dallo Spirito Santo »¹⁹. « Nessuno dei due aspetti della vostra fisionomia spirituale può essere sopravvalutato a scapito dell'altro. Ambedue sono coesistenziali... siete realmente consacrati e realmente nel mondo »²⁰. « Il vostro stato secolare sia consacrato »²¹.

In forza di questa originalità il can. 711 fa un'affermazione di grande portata giuridica: salvate le esigenze della vita consacrata, i laici degli Istituti secolari sono laici a tutti gli effetti (così che ad essi andranno applicati i cann. 224-231 relativi ai diritti e doveri dei fedeli laici); e i preti degli Istituti secolari a loro volta si reggono secondo le norme del diritto comune per i chierici secolari.

Anche per questo, cioè per non distinguersi formalmente dagli altri fedeli, alcuni Istituti esigono dai loro membri un certo riserbo circa la loro appartenenza all'Istituto: « Restate laici, impegnati nei valori secolari propri e peculiari del laicato »²². « Non cambia la vostra condizione: siete e rimanete laici »²³. « Aggregandosi a Istituti secolari, il sacerdote, proprio in quanto secolare, rimane collegato in intima unione di obbedienza e di collaborazione col Vescovo »²⁴.

Il Codice, nei vari canoni, conferma che questa indole secolare va intesa sì come situazione (*in saeculo*), ma anche nel suo aspetto teologico e dinamico, nel senso indicato da *Evangelii nuntiandi*, cioè come « la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo » (n. 70). Paolo VI ha detto esplicitamente (25 agosto 1976) che gli Istituti secolari devono sentire come rivolto anche a loro questo paragrafo della *Evangelii nuntiandi*.

3. - I consigli evangelici (can. 712)

La Chiesa per riconoscere un Istituto di vita consacrata richiede un libero ed esplicito impegno sulla via dei tre consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, *donum divinum quod Ecclesia a Domino accepit* (can. 575 § 1); e rivendica la propria competenza sulla loro interpretazione e normativa (cf. can. 576).

Il Codice (cann. 599-600-601) delinea il contenuto dei tre consigli evangelici, ma rinvia al diritto proprio dei singoli istituti per le applicazioni relative alla povertà e all'obbedienza; per la castità riafferma l'obbligo della continenza perfetta nel celibato. Le persone sposate quindi non possono essere membri in senso stretto di un istituto secolare; il can. 721, § 1, n. 3 conferma questo, dicendo invalida l'ammissione di un *coniux durante matrimonio*.

Spetta alle costituzioni dei singoli istituti definire gli obblighi derivanti dalla professione dei consigli evangelici, in modo che nello stile di vita delle persone (*in vitae ratione*) sia assicurata una capacità di testimonianza secondo l'indole secolare: « I consigli evangelici, pur comuni ad altre forme di vita consacrata, acquistano un significato nuovo, di speciale attualità nel tempo presente »²⁵.

Le costituzioni devono definire anche con quale vincolo sacro i consigli evangelici vengono assunti. Il Codice non precisa quali vincoli siano considerati sacri, ma alla luce della *Lex peculiaris* annessa alla costituzione apostolica *Provida Mater* (art. III, 2), essi sono: il voto, il giuramento o la consacrazione per la castità nel celibato; il voto o la promessa per l'obbedienza e per la povertà.

4. - L'apostolato (can. 713)

Tutti i fedeli sono chiamati in forza del Battesimo ad essere partecipi della missione ecclesiale di testimoniare e proclamare che Dio « nel suo Figlio ha amato il mondo », che il Creatore è Padre, che tutti gli uomini sono fratelli (cf. *EN*, n. 26), e di operare in differenti modi in vista della edificazione del Regno di Cristo e di Dio.

Gli Istituti secolari all'interno di questa missione hanno un compito specifico. Il Codice dedica i tre paragrafi del can. 713 a definire l'attività apostolica a cui essi sono chiamati.

Il primo paragrafo, dedicato a tutti i membri degli istituti secolari, sottolinea il rapporto tra consacrazione e missione: la consacrazione è un dono di Dio, che ha come scopo la partecipazione alla missione salvifica della Chiesa (cf. can. 574, § 2). Chi è chiamato è anche mandato: « La consacrazione speciale deve impregnare tutta la vostra vita e tutte le vostre attività quotidiane »²⁶.

Vi si afferma poi che l'attività apostolica è un « essere dinamico », proteso verso la realizzazione generosa del disegno di salvezza del Padre; è una presenza evangelica nel proprio ambiente, è vivere le esi-

genze radicali del Vangelo così che la vita stessa diventi fermento. Un fermento che i membri degli Istituti secolari sono chiamati a immettere nella trama della vicenda umana, nel lavoro, nella vita familiare e professionale, nella solidarietà con i fratelli, in collaborazione con chi opera in altre forme di evangelizzazione. Qui il Codice riprende per tutti gli Istituti secolari quello che il Concilio dice ai laici: *suum proprium munus exercendo, spiritu evangelico ducti, fermenti instar* (LG, n. 31): « Questa risoluzione vi è propria: cambiare il mondo dal di dentro »²⁷.

Il paragrafo secondo è dedicato ai membri laici. Nella prima parte esso evidenzia lo specifico degli Istituti secolari laicali: la presenza e l'azione trasformatrice all'interno del mondo, in vista del compimento del disegno divino di salvezza. Il Codice anche qui applica quello che il Concilio afferma come missione propria di tutti i laici: *Laicorum est, ex vocatione propria, res temporales gerendo et secundum Deum ordinando, regnum Dei quaerere* (LG, n. 31; cf. anche AA, nn. 18-19).

Questa infatti è la finalità apostolica per la quale sono sorti gli Istituti secolari, come ricorda ancora il Concilio, a sua volta richiamando *Provida Mater* e *Primo feliciter*: *Ipsa instituta propriam ac peculiarem indolem, saecularem scilicet, servant, ut apostolatium in saeculo ac veluti ex saeculo, ad quem exercendum orta sunt, efficaciter et ubique adimplere valeant* (PC, n. 11).

Nella seconda parte, il paragrafo afferma che i membri degli Istituti secolari possono svolgere, come tutti i laici, anche un servizio all'interno alla comunità ecclesiale come potrebbe essere la catechesi, l'animazione della comunità, eccetera. Alcuni istituti hanno assunto queste attività apostoliche come loro scopo, soprattutto in quei paesi dove si sente più urgente un servizio di questo tipo da parte dei laici. Il codice sanziona legislativamente questa scelta, con una precisazione importante: *iuxta propriam vitae rationem saecularem*.

« La sottolineatura dell'apporto specifico del vostro stile di vita non deve, tuttavia, condurre a sottovalutare le altre forme di dedizione alla causa del Regno a cui voi potete anche essere chiamati. Voglio fare accenno qui a ciò che è stato detto al n. 73 dell'esortazione *Evangelii nuntiandi*, che ricorda che i laici possono anche sentirsi chiamati o essere chiamati a collaborare con i Pastori al servizio della comunità ecclesiale, per la crescita e la vita di essa, esercitando ministeri diversissimi, secondo la grazia o i carismi che il Signore vorrà riservare loro »²⁸.

Il terzo paragrafo riguarda i membri *chierici*, per i quali vale però anche quanto detto nel par. 1.

Viene enunciato per questi membri un particolare rapporto con il presbiterio: se gli Istituti secolari sono chiamati a una presenza evangelica nel proprio ambiente, allora si può parlare di una missione di testimonianza pure tra gli altri sacerdoti: « ... portare al presbiterio

diocesano non solo una esperienza di vita secondo i consigli evangelici e con un aiuto comunitario, ma anche con una sensibilità esatta del rapporto della Chiesa col mondo »²⁹.

Inoltre il paragrafo dice che il rapporto della Chiesa con il mondo, di cui gli Istituti secolari devono essere testimoni specializzati, ha da trovare attenzione e attuazione anche nei sacerdoti membri di questi istituti: sia per una educazione dei laici orientata a far vivere in modo giusto quel rapporto, sia per un'opera specifica in quanto sacerdoti: « Il sacerdote in quanto tale ha anch'egli una essenziale relazione al mondo »³⁰. « Il sacerdote: per rendersi sempre più attento alla situazione dei laici... »³¹.

Per gli Istituti secolari clericali, oltre a questo paragrafo, c'è anche il can. 715 che riguarda l'incardinazione, possibile sia nella diocesi sia nell'Istituto. Per l'incardinazione nell'istituto si rinvia al can. 266, § 3, dove si dice che è possibile « vi concessionis Sedis Apostolicae ».

Gli unici casi nei quali gli Istituti secolari clericali hanno delle norme distinte da quelli laicali, nel titolo III, sono i due canoni citati (713 e 715), la precisazione del can. 711 già ricordato, e quella del can. 727, § 2 relativa all'uscita dall'istituto. Per tutti gli altri aspetti, il codice non introduce distinzioni.

5. - La vita fraterna (can. 716)

Una vocazione che trova risposta in Istituti, che cioè non sia di persone isolate, comporta una vita fraterna *qua sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur* (can. 602).

La comunione tra i membri dello stesso istituto è essenziale, e si realizza nell'unità del medesimo spirito, nella partecipazione al medesimo carisma di vita secolare consacrata, nella identità della specifica missione, nella fraternità del rapporto vicendevole, nella collaborazione attiva alla vita dell'Istituto (can. 716; cf. can. 717, § 3).

La vita fraterna viene coltivata mediante incontri e scambi di vario tipo: di preghiera (e, tra questi, gli esercizi spirituali annuali e i ritiri periodici), di confronto delle esperienze, di dialogo, di formazione, di informazione, eccetera.

Questa profonda comunione, e i vari mezzi per coltivarla, sono tanto più importanti in quanto le forme concrete di vita possono essere diverse: *vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu* (can. 714), essendo inteso che la vita fraterna del gruppo non deve equivalere a vita di comunità sul tipo delle comunità religiose.

6. - La formazione

La natura di questa vocazione di consacrazione secolare, che esige uno sforzo costante di sintesi tra fede, consacrazione e vita secolare,

e la situazione stessa delle persone, le quali sono abitualmente impegnate in compiti e attività secolari e non di rado vivono molto isolate, impongono che la formazione dei membri degli Istituti sia solida e adeguata.

Questa necessità è richiamata opportunamente in vari canoni, in particolare nel can. 719, dove sono indicati i principali impegni spirituali dei singoli: l'orazione assidua, la lettura e la meditazione della parola di Dio, i tempi di ritiro, la partecipazione all'Eucarestia e al sacramento della Penitenza.

Il can. 722 dà alcune direttive per la formazione iniziale tendente soprattutto a una vita secondo i consigli evangelici e di apostolato; il can. 724 tratta della formazione continua *in rebus divinis et humanis, pari gressu*.

Ne risulta che la formazione deve essere adeguata alle esigenze fondamentali della vita di grazia, per persone consacrate a Dio nel mondo: e deve essere molto concreta, insegnando a vivere i consigli evangelici attraverso gesti e atteggiamenti di dono a Dio nel servizio ai fratelli, aiutando a cogliere la presenza di Dio nella storia, educando a vivere nell'accettazione della croce con le virtù di abnegazione e di mortificazione.

Si deve dire che i singoli istituti sono molto coscienti dell'importanza di questa formazione. Essi cercano di aiutarsi anche tra loro, a livello di Conferenze nazionali e di Conferenza mondiale.

7. - Pluralità di istituti

I cann. 577 e 578 si applicano anche agli Istituti secolari. Tra di loro infatti si presenta una varietà di doni, che permette un pluralismo positivo nei modi di vivere la comune consacrazione secolare e di attuare l'apostolato, in conformità alle intenzioni e al progetto dei fondatori quando sono stati approvati dall'autorità ecclesiastica.

A ragione quindi il can. 722 insiste sulla necessità di far conoscere bene ai candidati la vocazione specifica dell'istituto, e di farli esercitare secondo lo spirito e l'indole che gli sono propri.

Questa pluralità d'altronde è un dato di fatto.

« Essendo molto variare le necessità del mondo e le possibilità di azione nel mondo e con gli strumenti del mondo, è naturale che sorgano diverse forme di attuazione di questo ideale, individuali e associate, nascoste e pubbliche secondo le indicazioni del Concilio (cf. AA, nn. 15-17). Tutte queste forme sono parimenti possibili agli istituti secolari e ai loro membri... »³².

8. - Altre norme del Codice

Gli altri canoni del titolo dedicato agli Istituti secolari riguardano aspetti che potremmo dire più tecnici. Molte determinazioni però sono

lasciate al diritto proprio: ne risulta una struttura semplice e una organizzazione molto duttile.

Gli aspetti che questi altri canoni toccano sono i seguenti: 717: il regime interno; 718: l'amministrazione; 720-721: l'ammissione all'istituto; 723: l'incorporazione all'istituto; 725: la possibilità di avere membri associati; 726-729: la eventuale separazione dall'istituto; 730: il passaggio ad altro istituto.

Merita attenzione il fatto che nei canoni si parla di incorporazione perpetua e di incorporazione definitiva (cf. in particolare nel can. 723). Infatti alcune costituzioni approvate stabiliscono che il vincolo sacro (voti o promesse) sia sempre temporaneo, naturalmente con il proposito di rinnovarlo alla sua scadenza. Altre costituzioni invece, la maggioranza, prevedono che a una certa scadenza il vincolo sacro sia o possa essere assunto per sempre.

Quando il vincolo sacro è assunto per sempre, l'incorporazione all'istituto è detta perpetua con tutti gli effetti giuridici che questo comporta.

Se invece il vincolo sacro rimane sempre temporaneo, le costituzioni devono prevedere che dopo un certo periodo di tempo (non inferiore a 5 anni) l'incorporazione all'istituto sia considerata definitiva. L'effetto giuridico più importante è che da quel momento la persona ottiene la pienezza dei diritti-doveri nell'istituto; altri effetti devono essere determinati dalle costituzioni.

CONCLUSIONE

La storia degli Istituti secolari è ancora breve: per questo, e per la loro stessa natura, essi rimangono molto aperti all'aggiornamento e all'adattamento.

Ma hanno già una fisionomia ben definita, alla quale devono essere fedeli nella novità dello Spirito; il nuovo Codice di diritto canonico costituisce, a questo scopo, un punto di riferimento necessario e sicuro.

Sta il fatto, però, che essi non sono abbastanza conosciuti e compresi: per motivi derivanti forse dalla loro identità (consacrazione e secolarità, insieme), forse dal loro modo di agire con riservatezza, forse da una insufficiente attenzione prestata loro, e anche perché tuttora esistono degli aspetti problematici non risolti.

Le notizie offerte da questo documento circa la loro storia, la loro teologia, la loro normativa giuridica, potranno essere utili per superare questa poca conoscenza, e per favorire « tra i fedeli una comprensione non approssimativa o accomodante, ma esatta e rispettosa delle caratteristiche qualificanti » degli Istituti secolari³³.

Sarà allora più facile anche sul piano pastorale aiutare questa specifica vocazione, e proteggerla, perché sia fedele alla sua identità, alle sue esigenze, alla sua missione.

NOTE

¹ EDUARDO PIRONIO, Discorso all'Assemblea dei Responsabili Generali degli Istituti secolari, 23 agosto 1976.

² PIO XII, Motu proprio *Primo feliciter*, 12 marzo 1948: «l'apostolato che qualifica gli Istituti Secolari deve avvalersi delle professioni, delle attività, forme, luoghi e circostanze, rispondenti alla condizione di secolari», AAS, XV, 1984, II, pg. 285.

³ *Lumen gentium*, n. 31: il secondo paragrafo di questo numero sembra riprendere non solo la dottrina ma anche alcune espressioni del Motu proprio *Primo feliciter*.

⁴ PAOLO VI, *Discorso ai Dirigenti e ai membri degli Istituti secolari*, in occasione del XXX anniversario della *Provida Mater*, 2 febbraio 1972, in *Insegnamenti*, Vol. X, Tip. Pol. Vat., pgg. 103-104.

⁵ *Ivi*, pg. 104.

⁶ PAOLO VI, *Discorso ai Dirigenti degli Istituti secolari*, in occasione del Congresso Internazionale, 20 settembre 1972, in *Insegnamenti*, vol. X, Tip. Pol. Vat., pg. 943.

⁷ PAOLO VI, 2 febbraio 1972, *Disc. cit.*, pg. 105.

⁸ PAOLO VI, 20 settembre 1972, *Disc. cit.*, pg. 943.

⁹ PAOLO VI, 2 febbraio 1972, *Disc. cit.*, pg. 104.

¹⁰ PAOLO VI, 20 settembre 1972, *Disc. cit.*, pg. 942.

¹¹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Congresso e all'Assemblea mondiale della Conferenza degli Istituti secolari*, 28 agosto 1980, in *Insegnamenti*, Vol. III, 2, 1980, Tip. Pol. Vat., pg. 472.

¹² PAOLO VI, *Discorso al Congresso mondiale degli Istituti secolari*, 26 settembre 1972, in *Insegnamenti*, Vol. VIII, 1970, Tip. Pol. Vat., pg. 939.

¹³ *Ivi*, pg. 939.

¹⁴ PAOLO VI, 2 febbraio 1972, *Disc. cit.*, pg. 108.

¹⁵ GIOVANNI PAOLO II, 28 agosto 1980, *Disc. cit.*, pg. 474.

¹⁶ PAOLO VI, 20 settembre 1972, *Disc. cit.*, pg. 945.

¹⁷ GIOVANNI PAOLO II, 28 agosto 1980, *Disc. cit.*, pg. 471.

¹⁸ Cfr. PAOLO VI, 2 febbraio 1972, *Disc. cit.*, pg. 105.

¹⁹ PAOLO VI, 20 settembre 1972, *Disc. cit.*, pg. 943.

²⁰ *Ivi*, pg. 942.

²¹ GIOVANNI PAOLO II, 28 agosto 1980, *Disc. cit.*, pg. 472.

²² PAOLO VI, 20 settembre 1972, *Disc. cit.*, pg. 942.

²³ GIOVANNI PAOLO II, 28 agosto 1980, *Disc. cit.*, pg. 472.

²⁴ PAOLO VI, 2 febbraio 1972, *Disc. cit.*, 106.

²⁵ *Ivi*, pg. 104.

²⁶ GIOVANNI PAOLO II, 28 agosto 1980, *Disc. cit.*, pg. 472.

²⁷ *Ivi*, pg. 473.

²⁸ *Ivi*, pg. 474.

²⁹ *Ivi*, pg. 471.

³⁰ PAOLO VI, 2 febbraio 1972, *Disc. cit.*, pg. 106.

³¹ GIOVANNI PAOLO II, 28 agosto, *Disc. cit.*, pg. 471.

³² PAOLO VI, 2 febbraio 1972, *Disc. cit.*, pg. 105.

³³ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all'Assemblea plenaria della Sacra Congr. per i Religiosi e per gli Istituti secolari*, 6 maggio 1983, in *L'Osservatore Romano*, 7 maggio 1983.

Per documentazione e per opportuna conoscenza, si pubblica come Appendice la denominazione degli Istituti secolari esistenti in Italia legittimamente approvati.

Ancelle della Divina Misericordia (Bari); Ancelle della Madre di Dio (Trieste); Ancelle « Mater Misericordiae » (Macerata); Apostole dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (Cagliari); Apostole del Sacro Cuore (Milano); Apostole della Santificazione Universale (Napoli); Amore-Riparazione-Apostolato (A.R.A.) (Novara); Ausiliarie Missionarie Agostiniane (Roma); Compagnia della Santa Famiglia (Brescia); Compagnia di Gesù Maestro (Roma); Compagnia di San Paolo (Roma); Compagnia di S. Orsola - Figlie S. Angela Merici (Brescia); Compagnia Missionaria del S. Cuore (Bologna); Cordis Jesu (Arezzo); Cristo Re (Milano); Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria (Bitonto); Filiae Reginae Apostolorum (F.R.A.) (Roma); Missionari della Regalità di Cristo (Milano); Missionarie Combiane (Rimini); Missionarie degli Infermi (Milano); Missionarie del Lavoro (Milano); Missionarie del Sacerdozio Regale (Milano); Missionarie del Vangelo (Catania); Missionarie dell'Amore Infinito (Ivrea); Missionarie della Regalità di Cristo (Roma); Missionarie Secolari della Passione (Catania); Oblate del Sacro Cuore (Tropea); Oblate di Cristo Re (Chiavari); Oblate di Nostra Signora del S. Cuore di Gesù (Cremona); Opera del Cuore Immacolato di Maria (Ogliastro); Opera del Divino Amore (Napoli); Pia Società di Don Nicola Mazza (Verona); Piccola Famiglia Francescana (Brescia); Piccole Apostole della Carità (Milano); Piccole Apostole di Cristo Re (Lucca); Regnum Mariae (Ancona); Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù (Milano); Sacerdoti Missionari della Regalità di Cristo (Arezzo); San Raffaele Arcangelo (Vittorio Veneto); Santa Caterina da Genova (Genova); Santa Maria degli Angeli (Saluzzo); Santa Milizia di Gesù (Troia); Servi della Chiesa (Reggio Emilia); Spigolatrici della Chiesa (Prato); Unio Filiarum Dei (Treviso); Unione Carmelitana Teresiana (Lucca); Unione Catechisti del SS. Crocifisso e di Maria Immacolata (Torino); Volontarie della Carità (Verona); Volontarie di Don Bosco (Torino); Zelatrici del Divin Cuore di Gesù (Mondovì).